

# 82° REGGIMENTO FANTERIA "TORINO"

## POLIGONO

TORRE DI NEBBIA 1 e 2

14, 15 e 16 OTTOBRE 2020

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:00

Lezioni di tiro con mortaio pesante  
rigato Thomson installato su VBM  
FRECCIA


### LEGENDA

- Zona di schieramento mortai
- ▲ Direzione di esercitazione
- Zona arrivo colpi
- Area di sgombero
- 1! Vedetta con bandierone

### COORDINATE VEDETTE

1. 33TXF 0190 4050
2. 33TXF 0095 3970
3. 33TXF 0080 3890
4. 33TXF 0040 3800
5. 33TXF 0105 3740
6. 33TXF 0190 3730
7. 33TXF 0310 3680
8. 33TXF 0500 3620
9. 33TXF 0580 3730
10. 33TXF 0590 3810
11. 33TXF 0520 3850
12. 33TXF 0450 3870
13. 33TXF 0380 3930
14. 33TXF 0250 4000

IL DIRETTORE DI ESERCITAZIONE  
Ten. Col. f. RN Nicola GERMINARIO



SERIE 50  
WGS 84



COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"  
PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  
ORDINANZA N. 21 - CME/2020 DATATA 04/09/2020  
IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

NEL QUADRO dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo del 15/03/2010 n° 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15/03/2010 n° 90;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza rappresentata dal Comando 82° Rgt. Fanteria "Torino".

ORDINA

ART. 1 nei giorni 14, 15 e 16 dalle ore 09.00 alle ore 16.00, del mese di OTTOBRE dell'anno 2020 SONO VIETATI l'accesso, la sosta ed il transito nella zona del poligono di "TORRE DI NEBBIA 1 e 2", delimitata dalle seguenti coordinate U.T.M.:

- XF 0010 3775;      XF 0540 4410;
- XF 0550 4650;      XF 1100 4930;
- XF 1340 4900;      XF 1540 4200;
- XF 1200 3860;      XF 1110 3810;
- XF 0860 3610;      XF 0680 3365

di cui alle carte topografiche :

- 176/II SE - SAN MAGNO;
- 176/II NO - MONTE CACCIA;
- 188/I NE - SERRAFICAIA;
- 188/I NO - STAZIONE DI POGGIORSINI.

ART. 2 La zona interdetta dovrà essere delimitata da appositi segnali (bandieroni rossi), ben visibili, esposti a cura del Reparto interessato all'esercitazione che, ove necessario, dovrà, altresì provvedere all'indicazione con apposita segnaletica, delle eventuali interruzioni e deviazioni del traffico stradale.

ART. 3 Le carte topografiche indicanti la zona interdetta sono esposte all'albo dei Comuni interessati e visibili a tutti.

ART. 4 Valgono, per il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere, le disposizioni legislative in materia, pubblicizzate nei manifesti riproducenti la presente ordinanza, indicanti l'Autorità a cui segnalare gli eventuali rinvenimenti.

ART. 5 Gli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili, nonché per eventuali danni dipendenti dalle esercitazioni, ai sensi del D.P.R. del 15/03/2010 n° 90, devono essere richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante Territoriale, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso gli Uffici comunali e le locali stazioni dei Carabinieri. La predetta istanza dovrà essere presentata ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

ART. 6 I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e saranno ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare alle persone e alle cose.

  
IL COMANDANTE  
Col. f. t. ISSMI Sandro IERVOLINO

F/TO IL COMANDANTE  
DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 21-CME/2020 datata 04/09/2020 del Comandante del Comando Militare Esercito "Puglia".
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi e/o relativi rottami."Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli /senza alcuna eccezione perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se ancora in zona) e/ovvero al più vicino Comando dei Carabinieri. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce -ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:
  - Art. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
  - Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'Autorità Militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
  - Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.